

IN QUALI CASI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU MINISTERIALE

La dichiarazione va presentata quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Pertanto la dichiarazione **deve essere presentata:**

1. per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta:
 - a. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - b. le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste all'art.1 comma 747 lettera c) Legge 160/2019;
 - c. nel caso dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli;

Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista e sia quando si perde il relativo diritto

2. per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
3. quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta ed in particolare:
 - a. l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
 - b. l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
 - c. il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
 - d. l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
 - e. l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
 - f. l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
 - g. l'immobile è di interesse storico o artistico;
 - h. l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc...
4. per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purché non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013). Nella dichiarazione si dovrà barrare il campo 15 "esenzione" e nelle annotazioni scrivere: "*l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2, art. 13 D.L. 201/2011*";
5. per i c.d. "BENI MERCE" ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché mai locati.